

DIGITAL ECONOMY- 26 MARZO 2018 ORE 06:00

## Bitcoin e criptovalute, inquadramento fiscale: problemi aperti

*Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano, e Ivan Napoleone Fichera - Esperto Contabile, specializzato in Business Digitali*

Le nuove monete virtuali si stanno diffondendo sempre di più e con esse anche i tentativi di speculazione. Le criptovalute sono strumenti di pagamento basati su tecnologie all'avanguardia che, proprio per questo, non sono stati ancora pienamente inquadrati dal punto di vista legale e soprattutto, fiscale. A dire il vero, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 72/E del 2016, ha già affrontato un caso di compravendita di bitcoin, evidenziandone alcuni aspetti fiscali. Ma le conclusioni a cui è giunta lasciano ancora molti margini di incertezza.

Da alcuni mesi si sente parlare sempre più spesso di monete virtuali, le c.d. "**criptovalute**": termini come Bitcoin, Ethereum, Blockchain e ICO prendono sempre più piede nel linguaggio comune, evocando scenari futuristici nemmeno minimamente immaginabili solo pochi anni fa.

Se ne sente parlare sempre più spesso, ma, in realtà, ancora pochi hanno ben chiaro di cosa realmente si sta parlando.

Se, da un lato, si tratta di una "nebulosa" sconosciuta ai più, dall'altro, su di essa, aleggia un alone di mistero e curiosità alimentato anche da un **trend finanziario** che ha visto crescere vertiginosamente ed in pochissimo tempo, il **valore** di tali monete virtuali.

Viene dunque spontaneo chiedersi: si tratta di una vera e propria **bolla speculativa** o forse ci sono delle grosse opportunità nascoste sotto la superficie?

Le risposte a tali domande non emergeranno da questo intervento che, invece, si soffermerà su altre problematiche non meno importanti. Si cercherà, infatti, di delineare l'**inquadramento fiscale** delle criptovalute, ben sapendo che, allo stato attuale, nemmeno su questo aspetto c'è ancora alcuna certezza.

Prima di affrontare l'argomento, però, è necessario delineare, per sommi capi, cosa sono le criptovalute e qual è la tecnologia che le governa.

### Nascita delle criptovalute

La storia delle criptovalute, chiamate così per via del protocollo informatico basato su un sistema informatico crittografato, parte circa dieci anni fa quando viene per la prima volta presentato, ancora sotto forma di progetto, il **Bitcoin**.

In realtà, già prima della famosa valuta digitale, altri tentativi di creare una moneta elettronica erano stati realizzati ma con scarsi risultati, visti i grossi limiti legali e informatici presenti nella tecnologia dell'epoca.

La geniale intuizione alla base del successo di Bitcoin, e poi di tutte le altre criptovalute, nasce dalla tecnologia che permise di abbattere quei limiti e che sta alla base della valuta digitale: la **Blockchain**.

### Cosa è la Blockchain

La Blockchain (catena a blocchi) è un **database** condiviso nel quale vengono racchiusi i dati di tutte le transazioni effettuate dalla valuta. Ogni operazione diventa un blocco della catena, collegato al blocco successivo da un codice univoco che ne permette il facile riconoscimento.

Tale database è messo a disposizione di tutta la **rete peer-to-peer** (si tratta di una rete non centralizzata in cui ogni computer può essere sia elaboratore che controllore): in tal modo, ogni computer ha a disposizione non solo lo storico di tutte le transazioni effettuate in Bitcoin dalle origini a oggi ma anche i protocolli informatici per leggere i dati, elaborarli, controllarne l'autenticità e correggere ogni errore o manomissione in maniera del tutto autonoma.

Anche i singoli blocchi-moneta vengono "estratti" (si parla in questo ambito di **mining**) direttamente dal codice crittografato: i computer infatti dovranno andare a calcolare, partendo dal codice univoco del precedente, il codice univoco che collega il blocco al successivo. Chi per primo riuscirà a completare i calcoli avrà chiuso il blocco-moneta e incasserà il suo compenso in Bitcoin.

La struttura per incentivare l'espansione e la sicurezza della rete peer-to-peer si fonda infatti sulla previsione di un compenso per tutti i tutti i soggetti che partecipano all'elaborazione della Blockchain, ovviamente sempre in Bitcoin.

I "**minatori**", computer addetti all'elaborazione dei calcoli crittografici necessari a creare un nuovo blocco-moneta, guadagnano 12,5 Bitcoin per ogni blocco che riescono a calcolare;

I semplici "**nodi di scambio**", cioè i computer che elaborano esclusivamente le transazioni in Bitcoin, sono invece remunerati con una piccola percentuale su ogni blocco-transazione elaborato.

Tale struttura condivisa del database, unita alla sua conformazione decentralizzata e alle automazioni informatiche, garantisce un **controllo sicuro e costante** e la totale solidità e protezione dei dati, donando al sistema della Blockchain un'autorevolezza scientifica.

Per dare una dimensione all'importanza dell'impatto congiunto di automazioni e condivisione basti pensare che per poter **falsificare** la Blockchain non basterebbe la capacità di calcolo congiunta dei primi 500 super-computer del mondo.

L'obiettivo principale del progetto Bitcoin è quindi semplice: avere una **moneta sicura, facilmente accessibile**, grazie alla sua dematerializzazione e a internet, e che non sia sottoposta al controllo di nessuna Banca Centrale o Privata.

## Bitcoin e altre monete virtuali

A seguito della creazione del Bitcoin è nata una serie sterminata di criptovalute e di sistemi Blockchain alternativi rispetto a quello ideato per la famosa valuta digitale, ognuna con caratteristiche diverse dalle altre ma che può comunque essere racchiusa in una delle seguenti:

- **aperte**: tutta la rete legata alla moneta partecipa alla creazione di moneta;
- **chiuse**: tutte le monete sono pre-generate dal soggetto creatore della moneta;
- **pubbliche**: con Database, Tecnologia Crittografica e rete di elaborazione libere, condivise e pubbliche;
- **private**: con Database, Tecnologia Crittografica e rete di elaborazione proprietarie e riservate a un circuito ristretto e privato.

## Smart Contract ed Ethereum

In tutto questo sistema, la vera svolta al mondo della Blockchain viene dettata dalla teorizzazione, e successiva realizzazione, degli **Smart Contract**.

Questi protocolli informatici permettono di gestire accordi, sottoscritti e ricompensati tramite

valuta digitale, attraverso la tecnologia della Blockchain.

Sono “**contratti intelligenti**” non solo perché facilitano e verificano la negoziazione dell'accordo ma anche perché ne garantiscono la supervisione e l'esecuzione di ogni singola clausola sottoscritta, generando gli stessi effetti di una normale contrattazione ma con il beneficio di non dover avere un intermediario umano per redigerli, validarli e controllarli.

Proprio con il fine di generare un sistema affidabile e largamente condiviso di sfruttamento degli Smart Contract è nata **Ethereum** e la sua valuta digitale, detta **Ether**, tramite la quale si possono gestire e remunerare i soggetti coinvolti nell'elaborazione del contratto.

Tale realtà è già divenuta abbastanza grande da cogliere l'interesse di istituzioni e banche in tutto il mondo che stanno investendo ingenti somme sulla ricerca e lo sviluppo delle tecnologie legate alla Blockchain e agli Smart Contract.

## Initial Coin Offers (ICO)

Agli Smart Contract inoltre è legato un'altra parola di cui si sente molto parlare: **Initial Coin Offers** o **ICO**. Si tratta di uno Smart Contract che costituisce uno strumento estremamente evoluto di finanziamento che ricalca la struttura delle Offerte di Pubblico Acquisto, pur non condividendone né lo scopo né tantomeno il sistema di vigilanza che a queste ultime è connesso.

Normalmente ciò che una ICO va a finanziare non è il capitale sociale dell'azienda quanto piuttosto le attività volte a eseguire una determinata operazione sancita nel White Paper, il documento fondante di tutta l'operazione nel quale sono definiti gli obiettivi, gli scopi, le regole e le ricompense legate al progetto per il quale viene fatta la richiesta di collaborazione.

Tramite ICO sono state finanziate **ricerche scientifiche, creazioni di aziende, software e prodotti** sviluppati da zero.

Il soggetto promotore del progetto quindi lancia la propria ICO fornendone i dati salienti e programmatici all'interno del White Paper tramite il quale si impegna a fare qualcosa, al verificarsi di una data condizione a chiunque sottoscriva, tramite moneta elettronica (solitamente Ether/Ethereum) la propria offerta.

L'obbligazione così nata viene incorporata in un **file univoco digitale**, chiamato **token**, che può essere liberamente trasferito (mai copiato, clonato o alterato) ad un altro soggetto fino al momento della realizzazione del contratto.

Ovviamente, a prescindere dalle grandi difficoltà intrinseche al raggiungimento di un'opportuna valutazione di ogni singolo White Paper, tale strumento presta il fianco a truffe (Schema Ponzi *in primis*), raggiri e usi impropri di qualsiasi forma.

Proprio per tale motivo il dibattito sulla regolamentazione delle ICO rappresenta l'avanguardia degli studi in ambito economico legale tanto da spingere molte delle nazioni OCSE a costituire apposite commissioni di studio per valutare il fenomeno e creare un adeguato sistema di tutela per i cittadini.

## Aspetti fiscali delle criptomonete

Alla luce di questa breve panoramica uno dei tanti problemi che, data anche la relativa novità dell'argomento, è ancora **irrisolto**, riguarda l'inquadramento fiscale delle valute virtuali e le conseguenze, in termini di tassazione, che possono derivarne dal loro uso.

Senza considerare, poi, le delicate e, quasi del tutto, inesplorate ripercussioni in ambito di **antiriciclaggio**.

Ma andiamo per ordine.

Il punto di partenza, o meglio, l'unico documento fiscale “ufficiale” in cui si parla di Bitcoin è la

risoluzione 9 settembre 2016, n. 72/E. In tale occasione, l'Agenzia delle entrate si è occupata di un interpello nel quale si chiedevano lumi sul corretto inquadramento fiscale delle **operazioni di acquisto e di cessione** di moneta virtuale.

**Leggi anche** [Esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin](#)

Il caso affrontato riguarda una società svolgente attività di cessione e acquisto di bitcoin in cambio di valuta "tradizionale".

Lo schema alla base delle predette operazioni è stato così sintetizzato:

- in caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla società che, effettuato l'acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel **wallet** ("borsellino") del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;

- in caso di ordine di vendere, la società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta.

Il **ricavo** (o la **perdita**) per la società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l'acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

Nella risoluzione viene citata una sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14) nella quale è stato affermato che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono, ai fini IVA, prestazioni di servizio a titolo oneroso.

**Leggi anche** [Esente da IVA il cambio di bitcoin in moneta tradizionale](#)

In mancanza di altro appiglio normativo e giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, basandosi solo sulle conclusioni a cui sono giunti i giudici europei, afferma che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo **professionale ed abituale**, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell'IVA anche dell'IRES e dell'IRAP.

Soffermandoci alle imposte dirette, l'elemento di reddito - derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall'istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest'ultimo abbia affidato alla società l'incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dalla società e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) - rientra tra i ricavi (o i costi) **caratteristici** di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata.

Pertanto, secondo l'Agenzia, essi contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad **ordinaria tassazione ai fini IRES** (ed IRAP).

Inoltre, i bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Si deve, quindi, ricorrere al **valore normale** (art. 9 TUIR), intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell'esercizio: a tal fine, l'Agenzia suggerisce che potrebbe farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin.

Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, secondo l'Agenzia delle entrate, non c'è alcun particolare problema: le **operazioni a pronti (acquisti e vendite)** di valuta **non generano redditi imponibili** mancando la finalità speculativa.

**I dubbi che nascono dalla posizione dell'Agenzia delle entrate**

Se l'analisi si fermasse qui, si dovrebbe concludere che, mancando la finalità speculativa, non

c'è alcun problema: le operazioni a pronti di valuta **non sono tassate**.

Ma è davvero così?

Sicuramente no, se solo si approfondisce meglio la questione.

Non va infatti dimenticato che l'art. 67, comma 1, lettera *c-ter*), TUIR qualifica come **redditi diversi** “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.

Inoltre, il successivo comma 1-*ter* dello stesso articolo prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di **valute estere** rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Il dubbio, leggendo tali norme dunque fondato: è possibile equiparare le monete virtuali a valute estere?

Se la risposta è affermativa, allora inizia a vacillare la presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate riportata nella risoluzione n. 72/E/2016.

Il problema, in questo caso, sta, tra le altre cose, anche nell'eventuale **equiparazione** del wallet ad un deposito o conto corrente.

A dire il vero l'equiparazione non è così scontata: infatti i wallet, sui quali le somme di criptovaluta sono versate, sono dei “portafogli” informatici, fisici o virtuali, volti a custodire in maniera univoca la valuta elettronica.

Equipararli a depositi o conto correnti appare, a parere di chi scrive, una **forzatura** anche se, si ripete, non c'è alcuna certezza sul punto.

Resta, infine, una **terza via**: considerare tali operazioni di scambio come **investimenti veri e propri**, stabilendo quindi che ogni somma, così percepita, va a costituire una plusvalenza, a prescindere dall'importo effettivamente convertito da valuta digitale a euro.

Si tratta, forse, dell'**approccio più prudente**, ma, comunque, **non risolutivo della questione** perché non basato su alcun fondamento giuridico valido.

Non resta che sperare in una nuova e più chiara presa di posizione ufficiale, per evitare che un settore così delicato e, al tempo stesso, in forte crescita resti alla mercé dell'improvvisazione e dell'incertezza normativa.

Con tutte le conseguenze (alcune delle quali molto spiacevoli) che ne potrebbero derivare in termini sanzionatori.